Comune di MONTEMAGNO

Provincia di ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

(aggiornato alla data del 28 febbraio 1953 giusta la nota 16015.1 pari data del Ministero dell' Interno)

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.

Brescia - 1960 - (n. 608 cat.)

TITOLO I

Del servizio di polizia rurale

ART. 1. — Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.

ART. 2. — Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali, ~~dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dalla Polizia della Strada nell'ambito delle rispettive mansioni~~. 1)

ART. 3. — Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti e funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. ~~3 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 45~~. All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge. 2)

ART. 4. — Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,

1) e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

2) 7 della legge 18 Giugno 1955 N. 517

dell'art. 378 della legge stessa nonchè dell'art. 24 2° ~~comma del Codice della Strada approvato con R. D. 8 dicembre 1933, numero 1740~~. 1)

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati

e dei beni comunali

CAPO I — *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

ART. 5. — E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ART. 6. — Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinchè non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonchè le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 7. — Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinchè chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 8. — Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

ART. 9. — L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'articolo 842 del nuovo Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

1) 3 del nuovo Codice della strada D.P.R. 15 Giugno 1959 N. 393 e dell'art. 2 del relativo Regolamento D.P.R. 30-6-1959 N. 420

ART. 10. — E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

ART. 11: 1)

CAPO II — *Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.*

ART. 12. — Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 59 della legge di P. S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

~~ART. 12. — Chi sparge delle esche avvelenate per la distruzione di insetti (p. es. grillotalpe) o di altri animali nocivi, e che possano essere di nocumento all'uomo o agli animali domestici, è in obbligo di affiggere all'entrata del fondo un cartello ben visibile, portante la scritto « Campo (o prato) avvelenato ».~~

ART. 13. — E' proibito di innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinate.

ART. 14. — Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l' Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 15. — Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del nuovo Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

ART. 16. — E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il

1) I cani da guardia alle case rurali dovranno essere legati a catena scorrevole con la carrucola su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

ART. 17. – E' vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli articoli 233-241 del Testo U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932 (« Gazzetta Ufficiale » n. 137 del 15 giugno 1932).

Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

CAPO III — *Dell'appropriazione indebita dei prodotti.*

ART. 18. — Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta dagli agenti di P. S.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 19. — I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 20. — Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del nuovo Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 21. — Con richiamo all'art. 700 del Codice Penale gli agenti di polizia, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con s'è strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, ~~devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'Ufficio di polizia municipale, per l'eventuale denuncia del furto, sequestrando immediatamente quanto è ritenuto ingiustamente in possesso delle persone stesse.~~

ART. 22. — Con richiamo all'art. 708 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'applicazione del Regolamento di polizia rurale, specialmente al tempo dei raccolti ~~potranno fermare e perquisire chiunque di notte tempo~~, dando sospetto di furto, si trovi a vagare per le strade di campagna.

ART. 23. — Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nelle campagne stesse.

ART. 24. — Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

Norme relative al pascolo

CAPO I — *Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.*

ART. 25. — Nessuno può condurre animali, tanto propri che altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (articolo 636 del Codice Penale).

1) possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti.

2) possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti coloro che....

Art. 21

Gli agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia, o di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.

Art. 22

Gli agenti di polizia municipale, incaricati della applicazione del Regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al competente Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato,

ART. 26. — E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 27. — Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

ART. 28. — Con richiamo all'art. 2052 del nuovo Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 29. — E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 30. — Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 31. — Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi, in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II — *Del bestiame trovato incostudito.*

ART. 32. — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che

o ne trovano nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del Codice Penale o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali, o altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843, 924 e 925 del nuovo Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

CAPO III — *Del transito delle mandrie e dei greggi.*

ART. 33. — I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

ART. 34. — Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;

b) indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;

c) strade che si intendono seguire e luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo;

d) per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

ART. 35. — Il foglio di autorizzazione di cui all'articolo 34 restituito dal Sindaco all' interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P. S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.

I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.

In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, nè sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzi incolti di proprietà comunale, all' uopo espressamente designati dal Sindaco nelle immediate adiacenze della strada.

ART. 36. — Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 37. — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

Art. 38. — Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

Capo IV — *Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.*

Art. 39. — I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Art. 40. — Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

Art. 41. — I proprietari e i conduttori di malghe o di greggi, che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati all'autorità di P. S., per il rimpatrio a sensi dell'articolo 157 del T. U. delle Leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e quelli pure che, non domiciliati in questo Comune, fossero caduti ripetutamente in contravvenzione al presente Regolamento, saranno denunciati per l'immediato loro allontanamento dal territorio comunale, ai sensi dell'art. 157 del T. U. delle Leggi di P. S. citato.

TITOLO IV

Norme relative alla protezione degli animali

CAPO I — *Prevenzione e provvedimenti sulle epizoozie.*

ART. 42. — Il Sindaco, ove lo crede conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi tanto all'arrivo sul territorio comunale, quanto in seguito, sieno sottoposti a visita veterinaria, per assicurarsi del perfetto stato degli animali.

ART. 43. — Le mandrie e i greggi trovati affetti da malattie contagiose dovranno essere subito assoggettati a sequestro ed osservazione, per impedire una ulteriore diffusione di contagio.

ART. 44. — E' fatto espresso obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso, di farne denuncia all' autorità comunale. Questo obbligo incombe anche ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre dovranno osservare scrupolosamente le norme che nel caso concreto verranno emanate dalle Autorità sanitarie.

ART. 45. — E' fatto obbligo ai proprietari di denunciare al veterinario del luogo la comparsa delle malattie infettive dei polli, quali la peste, il colera e la difterite aviaria.

ART. 46. — In caso di morte di un animale, dovrà il proprietario o detentore del medesimo, farne denuncia immediatamente all' autorità comunale a norma dell'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

ART. 47. — Quando la distruzione degli animali morti per malattia infettiva o sospetta sia disposta dalla competente autorità sanitaria, essa si effettuerà secondo le istruzioni annesse al Regolamento di polizia veterinaria approvato con D. M. 10-5 1914, n. 533 emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 193 del T. U. delle Leggi sanitarie 1. agosto 1907, n. 636.

CAPO II — *Del trattamento degli animali.*

ART. 48. — Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive od alimentandoli insufficientemente.

Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All' uopo si prescrive invece l' uso dell'anello alle narici.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione. E' altresì vietato l'accesso al pubblico, e specialmente alla gioventù, nei luoghi di macellazione e di monta.

CAPO III — *Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.*

ART. 49. — Con richiamo alle leggi vigenti sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. Solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (p. es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda alla Federazione dei cacciatori o all' Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

ART. 50. — E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso della Federazione dei cacciatori. E' pure vietato di disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

ART. 51. — Per l'esercizio della pesca si richiamano le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sulla pesca, appprovato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (« G. U. » n. 18 del 23 gennaio 1932) e successive modificazioni di cui al R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 (« G. U. » n. 180 del 9 agosto 1938), legge 19 gennaio 1939 n. 485 (« G. U. » n. 69 del 22 marzo 1939), legge 20 marzo 1940, n. 364 (« G. U. » n. 113 del 15 maggio 1940), nonchè il Regolamento approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (« G. U. » n. 30 del 4 febbraio 1915) ed il Regolamento approvato con R.D. 29 ottobre 1922 n. 1647 (« G. U. » n. 304 del 29 dicembre 1922), successivamente modificati dal D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987 (« G. U. » n. 255 del 5 novembre 1955).

ART. 52. — Per l'esercizio della caccia si richiamano le disposizioni contenute nel T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (« G. U. » n. 172 del 25 luglio 1939) e suc-

cessive modificazioni di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 694 (« G. U. » n. 153 del 2 luglio 1940) e D.L.L. 31 agosto 1945, n. 641 (« G. U. » n. 127 del 23 ottobre 1945) e D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987 (« G. U. » n. 255 del 5 novembre 1955) e legge 18 luglio 1956 n. 754 (« G. U. » n. 189 del 30 luglio 1956).

TITOLO V

Norme relative alla protezione delle piante

CAPO I — *Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall' uomo.*

ART. 34. — E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

ART. 35. — Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D. 30-12-1923, n. 3267 e relativo regolamento R. D. 16-5-1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonchè all' art. 635 del Codice Penale gli agenti incaricati dell' esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui, o del Comune col defogliarle, svettarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

ART. 36. — E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc., come galline, cani, ecc.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti anzidetti, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

CAPO II — *Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.*

ART. 37. — Nell' evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d' intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della leg-

ge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 38. - - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, numero 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all' uopo indicati, a norma dell'art. 44 del presente Regolamento.

ART. 39. — E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando. 1)

ART. 40. — Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

ART. 42 — E' fatto obbligo agli agricoltori di fare le fumate notturne nelle campagne contro la brina, qualora le autorità con pubblico bando ritenessero opportuno di far eseguire collettivamente questo mezzo di protezione in determinate plaghe.

ART. 43 — Per la difesa invernale dei giovani frutteti dai danni delle lepri, non è permessa la caccia alle stesse con lacci, nè con fucili, se non previo accordo con la Federazione cacciatori.

ART. 44 — E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all' uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso alla Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

1) nei casi di invasione processionaria del pino o di comparsa di mal di inchiostro dei castagni, deve esser dato l'avviso al Comune e al Comando del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 40 - Al fine di evitare la propagazione della rogna e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, che siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 Aprile

ART. 65. — Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all' azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposte all' infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI

Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani

CAPO I — *Del commercio del latte*

ART. 64. — Sotto il semplice nome di « latte » si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque, anche i piccoli produttori che forniscono direttamente il latte ai consumatori, devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte.

Devono usare recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio; muniti di coperchio, lavabili a perfezione, ed esclusivamente adibiti per il latte.

Il latte deve essere filtrato e provenire da bestie sane e sane devono essere pure le persone che mungono e che manipolano il latte.

ART. 66. — Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. L. 9-5-1929, numero 994.

CAPO II — *Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina.*

ART. 67. — La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R. D. 14 novembre 1931, n. 1793, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

ART. 48. — La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « Raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio e della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R. D. 26-5-1932, n. 772. 1)

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6-1-1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R. Decreto 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

ART. 49. — Sono da considerarsi piante protette: la stella alpina, gli assensi alpini e genip., le genziane gialle, punteggiate e ungheresi, il corfano bianco e giallo, il farfallone, la serapias, le ofridi, i narcisi, il giaggiolo di Cengialto e l'asfodelo.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse. E' vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

TITOLO VII

Norme per l' utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella provincia

CAPO I — *Boschi cedui.*

ART. 50. — Premesso per gli art. 54-64-78 il richiamo alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale il taglio non può essere eseguito prima che il ceduo abbia raggiunto l' età fissata negli art. 57 e 58 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

ART. 54. — Dal taglio dovranno essere rispettate, quali matricine, delle piante nel numero fissato negli articoli 53-56 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme.

1) La vendita di piante medicinali aromatiche non è riservata ai soli farmacisti, poiché gli erboristi diplomati possono svolgere tale attività di vendita, purché, però, si munisca, per l'esercizio della stessa, della licenza prevista dal R.D.L. 16/12/1926 n. 2178 che disciplina il commercio di vendita al minuto.

Esse, a seconda della loro resistenza all' isolamento, dovranno risultare uniformemente distribuite su tutta la superficie della tagliata, ovvero a gruppi nei luoghi ove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

Dette matricine, allorchè sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo, ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

ART. 71. — Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, citisio, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

CAPO II — *Boschi d'alto fusto.*

ART. 72. — Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione del Corpo ~~delle Foreste.~~ Forestale dello Stato

ART. 73. — Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Corpo ~~delle Foreste~~. Forestale dello Stato

CAPO III — *Tempo e modo di eseguire i tagli.*

ART. 74. — E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorresse provvedere all'abbattimento per misure di tutela a giudizio del Corpo delle Foreste.

Salvo casi di imprescindibile necessità, è invece vietato il taglio delle piante in vegetazione resinose e latifoglie di alto o di basso fusto durante il periodo della nidificazione e cioè dal marzo a tutto giugno.

Le piante latifoglie di alto fusto possono essere tagliate sempre fuori della stagione di nidificazione, soltanto quando si tratti di boschi provvisti di sufficiente novellame, o di boschi nei quali la riproduzione delle ceppaie manchi del tutto o sia insufficiente per d' eccessivo rigore del clima o per vetustà delle piante.

a) e per ogni turno non superiori al quarto di quelle prescritte

ART. 74 = È permesso in qualsiasi stagione dell'anno:

a) Il taglio delle piante resinose

b) Il taglio delle piante di ogni specie, se morte o invase da parassiti, per cui occorre provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale dello Stato

ART. 55. — Nei casi non contemplati dall' ultimo capoverso dell'articolo precedente, e per boschi cedui, il taglio dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi vincolati di egual specie e governo e di eguale altitudine.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte con ferri bene affilati (esclusa la sega) a superficie liscia, inclinata e convessa, a schiena d'asino od a chierica di monaco e senza lacerare la corteccia.

Dovrà inoltre praticarsi al colletto delle piante, sul nuovo, o fra due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie e condizioni delle ceppaie avviene l'emissione dei polloni.

1) Il taglio col segone può tollerarsi per le piante di grandi dimensioni purchè si faccia luogo alla ricèppatura prima dello scadere della stagione silvana.

Il taglio delle conifere e quello delle latifoglie, nei casi previsti dalle norme del presente titolo, potrà eseguirsi in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, purchè sempre a regola d'arte.

CAPO IV — *Esercizio del pascolo.*

ART. 56. — Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura a norma del R. D. L. 16-1-1927, n. 100, su conforme parere del Comando del Corpo delle Foreste.

ART. 57. — Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso ed in ogni modo:

a) ~~per gli ovini l'altezza di 1 metro~~ m. 3 per le piante latifoglie;

b) ~~per i bovini e gli equini l'altezza di m. 2,50.~~ m. 1.50 per le piante resinose

Il pascolo nei boschi, comunque, dovrà esercitarsi sotto la osservanza delle disposizioni di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia.

ART. 58. — Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli art. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 nel rispettivo Regolamento approvato con il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di politica forestale emanate per la provincia.

1) Per le piante latifoglie di grandi dimensioni può tollerarsi il taglio con il segone, purchè si faccia luogo alla ricèppatura prima dello scadere della stagione silvana.

Art. 59. — Il taglio dei castagneti, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R. D. L. 18-6-1931, n. 973. Negli altri casi si dovranno osservare le norme precedenti.

Art. 60. — Si ricordano inoltre le disposizioni stabilite dal T. U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25-7-1904, n. 523 riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

Lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata su piantamenti aderenti alle sponde.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso dell' Ingegnere capo del Genio Civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera *c*) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

1)

TITOLO VIII

Boschi cespugliati e terreni vincolati

Art. 62 — I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 23, e regolamento per l'applicazione del R. D. anzidetto, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126. Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia. Norme ~~per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e~~ per la prevenzione degli incendi boschivi. Provvedimenti per la tutela dei castagneti R. D. L. 18 giugno 1931, n. 973).

1) ART. 61: Per le piante di alto fusto valgono le disposizioni di legge quando trattasi di fruttifere e di piante isolate. Per i pioppi* ed altre essenze arboree costituenti filari, colture specializzate o boschi di alto fusto la distanza andrà portata a m. 9 dal confine. Quando trattasi di colture similari in atto e da attuarsi anche dal confinante, tali distanze possono essere variate da ambo le parti di comune accordo.

* PER I PIOPPI LA DISTANZA DAL CONFINE DI PROPRIETA' DOVRA' ESSERE DI METRI 15 (DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 06/03/1995)

TITOLO IX

Norme contro gli incendi dei boschi

ART. 63 1) 66-80. — Premesso per gli articoli 86-94 il richiamo alle Prescrizione di massima e di polizia forestale; l'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali, regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi, potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il focolare venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle brace e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato. E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

ART. 64 — E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante dal 1. luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo 2) ~~delle Foreste~~ se la stagione e il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi. 2) Forestale dello Stato

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

ART. 65. — Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie dagli altri relitti della lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento e con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da lire 200 a lire 1000 per ogni ettaro di superficie non sgombrata prima della ripresa della vegetazione e sarà fatto obbligo al contrav-

1) Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei Vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d), nonchè quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligati per legge ad organizzare i servizi di prevenzione antincendi. Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle forze armate dello Stato. Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale avente sede nel capoluogo e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del corpo dei Vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno. Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del corpo dei Vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei Vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'art. 22, secondo comma. Tali concorsi è obbligatorio.

ventore di provvedere alla esecuzione di lavori imposti dall'Autorità forestale. I lavori saranno eseguiti d' ufficio ed a spese del contravventore stesso, qualora egli non vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

ART. 66. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

ART. 67. — Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spiazzi e delle vie principali a fondo battuto.

ART. 68. — La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l' impianto di fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa od altro, come i magazzini o deposito di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'~~Ufficiale Forestale~~ 1) il Prefetto potrà permettere l' impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

ART. 69. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie secondarie e tramvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il gettito di materiale acceso.

ART. ~~70~~ 2) ~~Venuto a conoscenza di incendio nei boschi, il~~ Sindaco del Comune dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino ~~Comando~~ dal Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e ~~mettere a disopisizione dei Comandi suddetti i mezzi adatti per~~ lo spegnimento.

I due ~~suddetti~~ Comandi hanno reciproco ~~obbligo~~ di segnalare ~~l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta~~.

ART. ~~71~~. 3) ~~Le operazioni di spegnimento dovranno~~ essere ~~condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo~~

1) Ispettorato Forestale

2) ART. 70: Chiunque è venuto a conoscenza di incendio di boschi deve darne notizia immediata al più vicino comando distaccamento dei Vigili del Fuoco o al loro Comando Provinciale.

3) ART. 71: Il Servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici urgenti l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti

delle Foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal Comandante il Corpo pompieri del luogo.

ART. 42 — Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ART. 43 — Verificandosi un incendio nei boschi, il Sindaco del Comune del luogo ove i medesimi si trovano, si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità forestale che sarà definitivo.

ART. 44 — Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dovranno essere versate in conformità degli articoli 106 e ss. del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 45 — Nei boschi incendiati a chiunque appartenuti, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'autorità forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata sino a quando la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima del Comando del Corpo delle Foreste, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità forestale versando l'importo al Comando del Corpo delle Foreste del territorio.

ART. 46. — Nel Capoluogo del Comune il Sindaco dovrà provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricati delle funzioni di capi squadra nella estinzione di incendi boschivi. Saranno in genere preferiti gli appartenenti al corpo pompieri del luogo.

all'uopo necessario ed è sempre obbligo e sotto la responsabilità del Comandante dei reparti di recarsi. I Comandanti delle Forze armate e di Polizia eventualmente intervenuti nel luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico debbono ogni intervento alle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso Comandante.

1) ART. 43 Il servizio di estinzione incendi e l'opera dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di Enti e di privati dopo cessata l'urgenza.

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini della prevenzione incendi.

ART. 87. — Per i Boschi sottoposti al vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di polizia della provincia.

TITOLO X

Disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali

ART. 88. — Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi, dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto.

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale, da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o istallazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati;

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto.

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza debiti ripari.

ART. 89. — Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, numero 773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (« G. U. » 28 settembre 1934), modificato con D.M. 12 maggio 1937, circa « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi l'impiego ed il trasporto di olii minerali ». 1)

ART. 90. — In caso di incendio:

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i pompieri, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

1) e a quelli di cui al DPR 689 del 26 maggio 1959 pubblicato sulla "G.U." n. 212 del 4 settembre 1959"

b) nessuno potrà impedire l' uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

c) qualora l' incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

ART. 81. — E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall' autorità di P. S., osservate le prescrizioni ~~della legge di P.S.~~ dell'art. 57 della legge di P.S.

TITOLO XI

Norme relative alle acque

ART. 82. — E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

ART. 83. — Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbevaratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 84. — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ART. 85. — Non è permesso di convogliare nei corsi d' acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

ART. 86. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 87. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali

che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 87. — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART. 88. — I fossi stabili nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso traversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale, che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Disposizioni generali.

ART. 90. — Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal C. P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla legge vigente comunale e provinciale.

ART. 91. — La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica e agli agenti comunali.

ART. 92. — Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 T. U. 3 marzo 1934, n. 383).

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno 17 - 9 - 1961

N. 43 R. N.

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Pubblicato all'Albo Pretorio addì 24 - 9 - 1961

giorno (1) festivo senza reclami.

Il Segretario Comunale

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura in data ... 19...

sotto il N. ...

Il Segretario Comunale

Approvato dalla G. P. A. in seduta 27. 10. 1961

N. 22457 div. 2ª Sez. 1386

Il Prefetto Presidente

(1) Festivo o di mercato.

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste

il ... al N. ...

p. Il Ministro

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, e cioè dal 10. 11. 61 al 24. 11. 1961

Visto,

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omologato dal Ministero ...

con decreto ... 195... N. ...

come risulta dalla lettera della Prefettura di ...

in data ... N. ... div. ...

e ripubblicato assieme al decreto Ministeriale surriferito, pel periodo di 15 giorni, all'Albo del Comune dal ...

... 19... al ... 19...

Il Segretario

(L. S.)

Visto,

IL SINDACO